Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circoscrizione del Tribunale di Sassari -

---

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

"ART. 24 COMMA 1 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DETENUTE ALLA DATA DEL 23/09/2016".

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni in società, ex art. 24, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazione possedute.

VISTA

► La richiesta del responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, riguardante la proposta di delibera di Consiglio Comunale, unitamente alla bozza di proposta di deliberazione del 22/09/2017, iscritta al N. 55 del registro, avente ad oggetto: *"Art. 24 comma 1 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Revisione straordinaria delle partecipazioni in società, detenute alla data del 23/09/2016"* e suoi allegati.

► La delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO CHE:

► Per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

► Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto;

► per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

TENUTO CONTO CHE

L'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
2) Mantenimento di partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune.
3) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
4) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
5) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
6) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

VISTA

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 55 del 22.09.2017, avente per oggetto:
"ART. 24 Comma 1 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', DETENUTE ALLA DATA DEL 23.09.2016"

CONSIDERATO CHE

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime nel senso che allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute;
- sono state accertate tutte le partecipazioni in società possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, disponendo il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Abbanoa s.p.a. in quanto il servizio di raccolta, trattamento e fornitura dell'acqua, svolto da Abbanoa s.p.a., è un servizio di rilevante

interesse generale, il cui mantenimento si rende indispensabile per il trattamento e l'erogazione di un bene quale l'acqua a favore dei cittadini.

Società Partecipate	Modalità di revisione	Societa' presente alla data del 23/09/216	Società presente al termine del processo di Revisione Straordinaria
Societa' Abbanoa S.p.A.	X MANTENERE ❒ ALIENAZIONE ❒ LIQUIDAZIONE ❒ FUSIONE	SI	SI

VISTO

I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000.

Il Revisore Unico

Esprime ***Parere Favorevole*** in ordine all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Art. 24, comma 1, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 Revisione Straordinaria delle partecipazioni in società, detenute dall'Ente alla data del 23.09.2016"*, disponendo il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Abbanoa s.p.a.

INVITA L'ENTE A

- Monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- Verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese nel bilancio complessivo dell'Ente per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;

Data 26/09/2017

IL REVISORE

Dott. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott. Marcello Mastino
C.F. MST MCL 72D03 I452I
P.IVA 02495400901

Parere Prot. 13/2017